

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

<b>ADESIONE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID). AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>18</b>
	<i>Data</i>	<b>09/03/2021</b>
	<i>Seduta NR.</i>	<b>9</b>

*L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SALA CONSILIARE si è riunita la Giunta Comunale.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

*Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.*

*In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.*

**OGGETTO:**

**ADESIONE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID). AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- questa Amministrazione da diversi anni sta promuovendo la diffusione dei servizi on line a favore dei cittadini massimizzando le opportunità offerte dal digitale per rispondere alle specifiche esigenze della comunità;
- l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");
- l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";
- l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID;
- nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese" (di seguito DPCM);
- il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;
- l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che "I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia per l'Italia digitale il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4";
- l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che "le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID";
- l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che "le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale";
- con Determinazione AGID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, concernenti:
  - le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
  - le regole tecniche;
  - le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;

- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

Rilevato che:

- l'adesione al sistema SPID ha lo scopo di permettere ad ogni cittadino di accedere anche a tutti i servizi on line del Comune di Busto Garolfo con un'unica identità digitale;
- il sistema SPID assicura la piena protezione dei dati personali non consentendo alcun tipo di profilazione e garantendo, pertanto, il rispetto della privacy degli utenti registrati;
- nell'aderire al sistema SPID, il Comune di Busto Garolfo può garantire ai cittadini l'accesso ai propri servizi on line attraverso un sistema per la gestione dell'identità digitale di cittadini semplice, sicuro e veloce, come previsto dalla vigente normativa;
- tale adesione, attraverso la sottoscrizione della convenzione quinquennale con l'AGID, non comporta oneri per l'Amministrazione comunale;
- con determinazione n. 40/2016 del 23 febbraio 2016, l'AGID ha approvato lo schema di "Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che disciplina il rapporto tra AGID e il Comune di Busto Garolfo nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID;

Considerato che si ritiene necessario:

- approvare l'allegato schema di Convenzione ed autorizzare il Sindaco per la sottoscrizione;
- individuare nel Responsabile dell'Area Risorse Strumentali la figura di riferimento per il Comune di Busto Garolfo per l'attuazione della Convenzione – come previsto dall'articolo 6 della medesima;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta d'adozione della presente deliberazione dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n°267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

## **DELIBERA**

1. di aderire al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), al fine di consentire ad ogni cittadino di accedere a tutti i servizi on line del Comune di Busto Garolfo con un'unica identità digitale;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che disciplina il rapporto tra AGID e il Comune di Busto Garolfo nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione comunale di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID di cui all'allegato al presente atto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di rimettere al Sindaco la sottoscrizione dell'atto di adesione;

4. di individuare nel Responsabile dell'Area Risorse Strumentali la figura di riferimento per il Comune di Busto Garolfo per l'attuazione della Convenzione – come previsto dall'articolo 6 della medesima;
5. di dare atto che il parere richiamato in narrativa in ordine alla regolarità tecnica forma parte integrante della presente deliberazione.

Successivamente,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4<sup>a</sup> comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 18 DEL 09/03/2021**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*SUSANNA BIONDI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*DOTT. GIACINTO SARNELLI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ORIGINALE**

Numero Delibera **18** del **09/03/2021**

---

**OGGETTO**

**ADESIONE DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO AL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID). AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 09/03/2021

IL RESPONSABILE DI AREA  
ANDREA FOGAGNOLO

---



**CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI**

(SCHEMA APPROVATO CON DETERMINAZIONE AGID N.14/2018)

Il \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_

**TRA**

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n.97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma - Viale Liszt 21,

**E**

L'amministrazione \_\_\_\_\_  
(di seguito Amministrazione), con sede in: \_\_\_\_\_  
Prov.(\_\_\_) indirizzo: \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_  
Cod.Fiscale/partita IVA: \_\_\_\_\_, codice iscrizione  
all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.): \_\_\_\_\_  
in persona del \_\_\_\_\_,  
(ruolo del firmatario nell'Amministrazione)  
\_\_\_\_\_  
(nome e cognome del firmatario);

**PREMESSO CHE**

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che "*per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese*" (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che "*Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies*";
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
  - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*

- 
- b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
  - c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
  - d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
  - e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
  - f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*

4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*” (di seguito DPCM);

5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

6. l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- a) *gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;*
- b) *cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;*
- c) *stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;*

7. l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “*I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4*”;

8. l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “*le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID*”;

9. l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che “*le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale*”;

10. l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati*";

11. l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: "*il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito*";

12. l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che "*i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita*";

13. con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, concernenti:

- le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le regole tecniche;
- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione**

1 La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e l'Amministrazione nell'ambito del Sistema pubblico per le identità digitali (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID.

2. Sottoscrivendo il presente atto, l'Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione dell'Amministrazione nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

### **Art. 2 - Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

- a) a comunicare ad AgID e mantenere aggiornato l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete e le informazioni tecniche richieste da AgID per consentire la fruizione degli stessi previa autenticazione SPID;

- b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
- c) a inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 5, del DPCM e dall'art.3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
- d) a porre in essere ogni attività strumentale connessa all'adesione allo SPID nel rispetto delle modalità definite da AgID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
- e) a rispettare quanto specificato nelle "Note tecniche sulle interfacce e sulle Informazioni Idp/Sp" pubblicate sul sito AgID come previsto dall'appendice D del "Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID" con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
- f) a comunicare tempestivamente all'indirizzo: [protocollo@pec.agid.gov.it](mailto:protocollo@pec.agid.gov.it) ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riguardante le misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
- g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
- h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
- i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
- j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
- k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (*help desk* di primo livello), facendosi carico, se necessario, di indirizzare l'utente verso il

gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (assistenza tecnica).

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
  - a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici ed essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali *outlier* statistici generati durante le fasi di analisi;
  - b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza, reale o potenziale, che possa eventualmente inficiare la corretta esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

### **Art. 3 – Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale**

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID e sovrintende al corretto funzionamento del sistema, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
  - a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
  - b) stipula delle Convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati aderenti a SPID in qualità di fornitori di servizi qualificati erogati in rete;
  - c) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
  - d) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
2. L'AgID, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
  - a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
  - b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;
  - c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
  - d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
  - e) segnala all'Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;
  - f) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;
  - g) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati**

1. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

#### **Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni**

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.

2. La presente convenzione è unica per tutte le Amministrazioni. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

#### **Art. 6 – Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione**

1. Sia l'AgID che l'Amministrazione nominano un proprio Referente ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.

2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); l'Amministrazione nomina quale proprio

Referente: \_\_\_\_\_  
recapito PEC: \_\_\_\_\_.

3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.

#### **Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione**

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Amministrazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID in capo ai Fornitori di Servizi, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.

2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta *ipso jure* la presente convenzione.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente convenzione è risolta *ipso jure*.

**Art. 8 – Disposizioni finali**

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di AgID.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

**per l'AgID**

**per l'Amministrazione**

**Firmato digitalmente dal**

**Firmato digitalmente da**

Direttore Generale AgID